

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2016 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di Pace - risarcimento danni - e vertente

TRA
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE

APPELLANTE

E
UTENTE

APPELLATO

E
P.B.

APPELLATA-CONTUMACE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza n. 7154/2016, depositata in data 3/3/2016, il Giudice di Pace di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da **UTENTE** nei confronti della **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** (d'ora in poi, per brevità, "**OMISSIS**"), nonché di **P.B.**, così provvedeva:

"a) dichiara la contumacia di **P.B.**;

b) accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attore Ed annulla la pretesa di pagamento nei confronti dell'attore;

c) condanna per l'effetto **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE...** e **P.B.**, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma liquidata in via equitativa di Euro 400,00;

d) condanna le sunnominate parti convenute, in solido, al pagamento del compenso unico che si liquida in complessivi Euro 1.060,00, di cui Euro 80,00 per spese, Euro 120,00 per la fase di studio, Euro 200,00 per la fase introduttiva, Euro 260,00 per la fase istruttoria ed Euro 400,00 per la fase decisoria...".

Con atto di citazione notificato in data 7-6/9/2016 **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** proponeva appello avverso tale sentenza e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, **UTENTE** e la **P.**, deducendo, quali motivi di gravame:

- che il ragionamento adottato dal primo giudice e le statuizioni conseguenti allo stesso erano errate in fatto ed in diritto;

- che, infatti, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che, al fine di ottenere la disattivazione della fornitura di gas presso la sua precedente abitazione, **UTENTE** avrebbe dovuto comunicare disdetta alla società di vendita del gas e - direttamente o delegando quest'ultima - richiedere l'intervento della società di distribuzione onde procedere all'interruzione dell'erogazione dell'energia, mediante apposizione di sigilli o rimozione del misuratore, nonché lettura di chiusura;

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Michele Caccese, n. 5255 del 23 luglio 2020

- che, fino all'esecuzione della descritta operazione, il **UTENTE** rimaneva contrattualmente legato alla società di vendita ed obbligato al pagamento dei consumi registrati a carico dell'utenza di cui era intestatario;

- che era del tutto irrilevante la circostanza che il **UTENTE** si fosse accordato con il nuovo conduttore dell'abitazione ove veniva fornito il gas di cui all'utenza in questione, trattandosi di rapporto estraneo ad essa società di vendita dell'energia;

- che ciò era emerso anche nel corso dell'espletata istruzione, ma il giudice di pace non ne aveva tenuto conto;

- che, inoltre, il giudice di pace aveva errato nel liquidare in via equitativa i danni asseritamente sofferti da **UTENTE**, senza fornire alcuna motivazione sul punto;

- che, infine, essa appellante aveva diritto alla restituzione delle somme versate, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese come nella stessa liquidate, con attribuzione al procuratore costituito.

Pertanto, chiedeva, in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, rigettarsi le domande formulate da **UTENTE** nei propri confronti, con condanna del predetto alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali, come liquidate in sentenza.

Costitutosi in giudizio, **UTENTE** chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, rigettarsi lo stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza.

Non si costituiva, invece, la **P.**

Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellata **P.B.**, la quale pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. Deve sul punto considerarsi, re melius perpensa rispetto a quanto rilevato con ordinanza resa all'udienza del 27/2/2017, che la notificazione dell'atto di appello alla **P.** risulta eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con spedizione dell'avviso prescritto dalla predetta norma.

Ciò posto, in via pregiudiziale deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da **UTENTE**.

Va detto che il **UTENTE** assume che l'atto di appello sarebbe privo del cd. "progetto alternativo di sentenza", limitandosi esso ad una mera critica della decisione di primo grado, senza suggerire le modifiche che andrebbero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, con ciò violando la citata disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. Ebbene, è sufficiente al riguardo richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che "l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le

ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione" (cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199).

Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 30/5/2018, n. 13535).

Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla **E.** è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure, attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati, esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di Pace per pervenire alla decisione di parziale accoglimento della domanda attorea.

Nel merito, rileva il Tribunale che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Invero, ha certamente errato il Giudice di Pace nel ritenere che la **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** nel richiedere a **UTENTE**, il corrispettivo per consumi di gas di cui alle fatture depositate nel giudizio di primo grado, si sia resa responsabile di inadempimento contrattuale. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non può ritenersi che la mera richiesta di "voltura" del contratto di somministrazione del gas, ovvero il mero accordo raggiunto dallo stesso con il nuovo conduttore dell'appartamento ove è posta l'utenza per cui è lite abbia sciolto il **UTENTE** da qualsiasi vincolo contrattuale verso l'impresa di vendita.

Sotto il primo profilo, va detto che, come correttamente ritenuto dalla **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** nella missiva in riscontro al reclamo proposto dal **UTENTE** non può in alcun modo individuarsi la prova dell'inadempimento della predetta società, con specifico riferimento al richiamo in essa contenuto alla richiesta di voltura. Infatti, nella richiamata missiva si legge, per quel che qui interessa, quanto segue: "Le precisiamo che l'operazione di voltura prevede il cambiamento di intestazione della fornitura gas tra due soggetti cessante e subentrante) senza alcun intervento fisico sul misuratore ma con l'aggiornamento dei sistemi sia per la società di vendita che per quella di Distribuzione. L'operazione amministrativa comporta: cessazione e attivazione contrattuale alla lettura rilevata e fornita al momento del passaggio". In detto passaggio della missiva risulta esplicitata la ragione, giuridicamente ineccepibile, per cui la sola richiesta di "voltura" proveniente dal soggetto che intenda subentrare in un rapporto di somministrazione già in corso con la società di vendita con altro soggetto, rientrando nella fattispecie della cessione del contratto, richiede in ogni caso la manifestazione di volontà concorde anche della parte subentrante. In mancanza di tale consenso giammai la società venditrice avrebbe potuto liberare **UTENTE** dagli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale di somministrazione in essere con la predetta, non essendo configurabile, per effetto della mera richiesta di voltura, una cessazione del rapporto in questione.

Per quel che concerne il secondo profilo innanzi evidenziato, occorre considerare che a nulla rileva, nella prospettiva dell'azione di accertamento negativo e di risarcimento danni proposta da **UTENTE** nei confronti di **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**, l'accordo dallo stesso raggiunto con il nuovo conduttore dell'immobile in **OMISSIS**, via **OMISSIS** n. 8, in forza del quale quest'ultimo si obbligava a versare alla predetta società di vendita quanto dovuto alla stessa per consumi di gas, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, "non avesse avuto luogo la voltura ...". In proposito, premesso che i testi escussi nel giudizio di primo grado hanno entrambi riferito del raggiungimento della descritta intesa, è

assorbente che, rispetto a **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**, trattasi di res inter alios acta, in quanto tale inidonea a spiegare qualsivoglia effetto nella sfera giuridica della predetta. Ed è appena il caso di aggiungere che la conclusione, da parte di **UTENTE** di altro contratto di fornitura, relativo alla fornitura di gas presso altro immobile ove stabiliva la propria residenza non può di certo comportare la risoluzione del precedente rapporto di somministrazione.

Va inoltre rilevato che, come dedotto dallo stesso **UTENTE** nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, lo stesso contattava l'impresa di distribuzione **OMISSIS** affinché fossero apposti i sigilli al misuratore del gas, intervento che veniva materialmente eseguito in data 20/3/2014 (v. doc. n. 8 di cui alla produzione attorea nel giudizio dinanzi al giudice di pace). Ebbene, dalla lettura effettuata in sede di apposizione dei sigilli al misuratore **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** rilevava la quantità di gas erogato sino al 20/3/2014 e, conseguentemente, emetteva la fattura relativa alla cessazione del rapporto, per un totale di Euro 766,56, rimasta inevasa da parte di **UTENTE**.

La ricostruzione in fatto della vicenda de qua, con le descritte conseguenze in diritto, pur risultando chiaramente dagli atti di causa, non sono state affatto prese in considerazione dal giudice di prime cure, il quale, sulla scorta di ragionamento erroneo ed in parte privo di motivazione, è pervenuto alla conclusione dell'accertamento negativo della pretesa creditoria vantata da **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**, con condanna della stessa al pagamento, in solido con la **P.**, di non meglio precisati danni.

Le motivazioni in precedenza esposte inducono all'integrale riforma della pronuncia impugnata, pur limitatamente al rapporto fra **UTENTE** e la **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della predetta società. Quanto al rapporto fra il **C.** e l'appellata **P.B.**, la sentenza di primo grado, in mancanza di appello incidentale che la **P.** aveva l'onere di proporre, non può in alcun modo essere interessata dalla presente pronuncia, atteso che, vertendosi in tema di solidarietà passiva, la quale dà luogo a rapporti scindibili, il relativo capo è senz'altro passato in giudicato (cfr., Cass. 8/10/2018, n. 24728).

Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda, formulata dall'appellante, di restituzione delle spese di lite liquidate in sentenza, versate, in esecuzione della stessa, in favore del procuratore distrattario di **UTENTE**, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Invero, come affermato in giurisprudenza, in caso di riforma o annullamento d'una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., **tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario**, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebitto oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme **può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato**, a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (cfr. Cass. 15/11/2017, n. 26965; Cass. 20/9/2002, n. 13752). Ora, nella vicenda di specie l'appellante non ha evocato in lite il procuratore distrattario di **UTENTE**, con la conseguenza che il predetto appellato in proprio, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, **è privo di legittimazione passiva in ordine alla proposta azione di ripetizione dell'indebitto**.

Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, nel rapporto fra l'appellante ed **UTENTE**, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva. Nel rapporto fra l'appellante e **P.B.**, invece, non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese, essendo stata la predetta parte evocata in giudizio soltanto per ragioni di rito (v. art. 332 c.p.c.), trattandosi, come detto, di cause scindibili e non di rapporto unico.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** con atto di citazione notificato in data 7-6/9/2016, nei confronti di **UTENTE**, e **P.B.**, avverso la sentenza n. 7154/2016, depositata in data 3/3/2016 dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza - limitatamente al rapporto fra l'appellante ed **UTENTE** rigetta tutte le domande formulate da **UTENTE** nei confronti della società appellante;

b) dichiara l'inammissibilità della domanda, proposta dall'appellante, di ripetizione delle somme versate al procuratore distrattario di **UTENTE** in esecuzione della sentenza di primo grado;

c) condanna **UTENTE** al pagamento, in favore della **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**, delle spese di lite, che liquida:

- quanto al giudizio di primo grado, in complessivi Euro 379,50, di cui Euro 330,00 per compensi professionali ed Euro 49,50 per rimborso spese forfetarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- quanto al presente giudizio di appello, in complessivi Euro 816,73, di cui Euro 92,23 per esborsi, Euro 630,00 per compensi professionali ed Euro 94,50 per rimborso spese forfetarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

c) nulla per le spese nel rapporto fra l'appellante e la **P.**

Così deciso in Napoli, il 21 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*